

Allegato "A" alla delibera n. 177/2023 del 23 novembre 2023

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2025
presentato da Infrastrutture Venete S.r.l.**

Indice

Premessa	2
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	3
1.1 Valutazioni dell’Autorità.....	3
1.2 Indicazioni.....	3
1.3 Prescrizioni	3
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	3
2.1 Valutazioni dell’Autorità.....	3
2.2 Indicazioni.....	3
2.3 Prescrizioni	3
3. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR.....	3
3.1 Valutazioni dell’Autorità.....	3
3.2 Indicazioni.....	4
3.3 Prescrizioni	4
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	4
4.1 Valutazioni dell’Autorità.....	4
4.2 Indicazioni.....	4
4.3 Prescrizioni	4
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	5
5.1 Valutazioni dell’Autorità.....	5
5.2 Indicazioni.....	5
5.3 Prescrizioni	5
6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR.....	6
6.1 Valutazioni dell’Autorità.....	6
6.2 Indicazioni.....	7
6.3 Prescrizioni	7
7. Allegati al PIR.....	7
7.1 Valutazioni dell’Autorità.....	7
7.2 Indicazioni.....	8
7.3 Prescrizioni	8

Premessa

Con nota del 2 ottobre 2023, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed acquisita agli atti al prot. 49555/2023, la società Infrastrutture Venete S.r.l. (di seguito: IV) ha comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2025 (di seguito: PIR 2025), acquisita agli atti al prot. 50238/2023, evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con successiva nota del 2 novembre 2023, acquisita agli atti al prot. 61552/2023, il Gestore ha altresì comunicato di aver pubblicato sul proprio sito *web* aziendale gli allegati alla suddetta bozza finale del PIR, acquisiti agli atti al prot. 62171/2023.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e agli allegati a detta bozza finale del PIR 2025.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza di PIR 2025;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato "**PIR 2025 (Edizione dicembre 2023)**" e pubblicato entro il 9 dicembre 2023, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2023-2024.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta;
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
STI:	Specifiche Tecniche di Interoperabilità

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Si ritiene opportuno che il Gestore verifichi e corregga, in tutto il testo del documento, laddove occorra, il corretto utilizzo dell’acronimo per indicare le Persone a Mobilità Ridotta, sostituendo “PRM” con “PMR”.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di sostituire, ovunque occorra nel testo, l’acronimo “PRM”, con “PMR”.

1.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell’Autorità

Nel paragrafo 3.2 “Descrizione della linea”, e con particolare riferimento a quanto indicato in relazione alle stazioni di Campagna Lupia, Cavarzere e Cona Veneta, ove sono presenti attraversamenti a raso, si ritiene opportuno che il Gestore elimini le indicazioni di dettaglio riferite agli apparati ed alle procedure per il controllo e la gestione della circolazione, che appaiono essere ridondanti rispetto alle informazioni, riferite alle caratteristiche della linea, che è necessario fornire al mercato.

3.2 Indicazioni

3.2.1 Si dà indicazione al Gestore di eliminare, dal paragrafo 3.2 "Descrizione della linea" - e con particolare riferimento a quanto indicato in relazione alle stazioni di Campagna Lupia, Cavarzere e Cona Veneta, ove sono presenti attraversamenti a raso - le indicazioni di dettaglio riferite agli apparati ed alle procedure per il controllo e la gestione della circolazione, che appaiono essere ridondanti rispetto alle informazioni, riferite alle caratteristiche della linea, che è necessario fornire al mercato.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

Nel paragrafo al paragrafo 4.2.1 "Allocazione della capacità quadro", e con particolare riferimento ai limiti di capacità assegnabile, di cui all'ultimo periodo del paragrafo, al fine di consentire un idoneo utilizzo della capacità disponibile da parte dei servizi effettuati per finalità di trasporto pubblico locale, salvaguardando comunque le esigenze di eventuali ulteriori richiedenti, cui va assicurato un maggior grado di accessibilità e trasparenza alle informazioni, si ritiene necessario riformulare il testo dell'intero paragrafo come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*
- *il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."*

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

4.3.1 Si prescrive al Gestore di modificare il penultimo periodo del paragrafo 4.2.1 "Allocazione della capacità quadro", come segue:

"Tenendo conto che, in caso di richieste confliggenti, il Gestore è tenuto ad applicare le procedure di coordinamento previste dal quadro normativo vigente, la capacità assegnabile per singolo Accordo Quadro o per l'insieme degli Accordi Quadro è così stabilita:

- *85% della capacità totale correlata a ogni singola tratta e a ogni singola fascia oraria;*

- **il singolo titolare di AQ, in sede di richiesta annuale di capacità, in assenza di altre richieste, può accedere fino al 100% della capacità disponibile, fatte salve le misure di salvaguardia per eventuali soggetti terzi richiedenti capacità oltre il termine previsto per la suddetta richiesta annuale o in corso d'orario (restituzione al GI della quota di capacità eccedente il limite dell'85%, di cui al primo bullet)."**

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riguardo al paragrafo 5.5.3 *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"* si rileva che, nel penultimo periodo del paragrafo, è riportato: *"Nelle stazioni e fermate aperte al servizio viaggiatori appartenenti all'ambito di applicazione delle STI PMR (STI 2008 e STI 2014, vedere allegato 5), l'erogazione del servizio di assistenza a Persone a Ridotta Mobilità (PRM), di cui al regolamento UE n.782/2021, sarà assicurata in base agli accordi che saranno raggiunti tra GI e IF per la fornitura e la gestione dei dispositivi di ausilio per la salita e discesa a bordo delle PRM, la fornitura di assistenza e di trasporti alternativi. Gli esiti di tali accordi saranno resi pubblici da IV-GI su apposita sezione del sito internet aziendale (>"Rete Ferroviaria">"Accesso all'Infrastruttura">"PIR">"Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta")."*

Da una verifica effettuata risulta che il *link* corretto da richiamare, che rimanda all'Allegato 5 al PIR *"Località aperte al servizio passeggeri"*, è il seguente: >"Rete Ferroviaria">"Accesso all'Infrastruttura">"Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta".

Non si dà, inoltre, ancora evidenza dell'avvio del servizio di assistenza alle PMR e degli eventuali accordi già sottoscritti, o da sottoscrivere, per stabilire lo svolgimento dei rispettivi compiti volti ad assicurare la collaborazione tra i diversi soggetti nella fornitura del servizio di assistenza alla salita/discesa dal treno del passeggero PMR, nelle fermate/stazioni che ricadono nell'ambito di applicazione di una delle STI PMR applicabili (le ultime interlocuzioni sull'argomento afferiscono ai contenuti riportati nella nota assunta al prot. 1337/2023 del 27 gennaio 2023).

Stante la possibile mancata sottoscrizione dei citati accordi, si ritiene necessario che il GI specifichi, prima dell'ultimo periodo del paragrafo 5.5.3, quanto segue: *"In assenza dei citati accordi, nelle stazioni e fermate aperte al servizio viaggiatori appartenenti all'ambito di applicazione delle STI PMR applicabili, la fornitura e la gestione dei dispositivi di ausilio per la salita e discesa a bordo delle PMR, nonché la relativa assistenza alla salita, discesa dal treno e al trasbordo verso il servizio ferroviario in coincidenza e verso i servizi di trasporto alternativo, è garantita dal GI"*.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

- 5.3.1 Si prescrive al Gestore di correggere l'indicazione del percorso indicato nel paragrafo 5.5.3 *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"*, per la consultazione dell'Allegato 5 al PIR, come segue: >"Rete Ferroviaria">"Accesso all'Infrastruttura">"Servizi per Viaggiatori a Mobilità Ridotta".
- 5.3.2 Si prescrive al Gestore di integrare, secondo quanto preannunciato con nota assunta al prot.

1337/2023 del 27 gennaio 2023, il paragrafo 5.5.3 *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"*, inserendo un rimando ad una sezione del sito *web* aziendale dove dovranno essere reperibili gli accordi tra GI e IF eventualmente già sottoscritti per la fornitura di assistenza alle PMR nelle stazioni e fermate ricadenti nell'ambito di applicazione di una delle STI PMR applicabili, o, in alternativa, di fornire indicazioni circa le tempistiche previste per la stipula dei suddetti accordi.

5.3.3 Si prescrive al Gestore di integrare il testo del paragrafo 5.5.3 *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"* introducendo, prima dell'ultimo periodo, il seguente testo: *"In assenza dei citati accordi, nelle stazioni e fermate aperte al servizio viaggiatori appartenenti all'ambito di applicazione delle STI PMR applicabili, la fornitura e la gestione dei dispositivi di ausilio per la salita e discesa a bordo delle PMR, nonché la relativa assistenza alla salita, discesa dal treno e al trasbordo verso il servizio ferroviario in coincidenza e verso il servizi di trasporto alternativo, è garantita dal GI"*.

6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento al capitolo 6 *"Tariffe e Performance Regime"*, si precisa quanto segue.

Ai sensi di quanto previsto dalla misura 4.3, numero 1), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, il Gestore dovrà presentare, nel corso del 2024, la proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029.

Ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, numero 3), dell'Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del suddetto periodo tariffario quinquennale in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all'anno 2024, incrementati del tasso di inflazione programmato, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente periodo.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario che il Gestore introduca in premessa del capitolo 6 *"Tariffe e Performance Regime"*, quanto di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riferiti all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.

Si ritiene, altresì, necessario che il GI elimini dal paragrafo 6.1 *"Pacchetto Minimo d'Accesso"*, il testo recante: *«L'anno 2025 rappresenta il primo anno del nuovo periodo regolatorio (misura 3 punto 2 della Delibera ART 95/2023), per il quale "vige il regime provvisorio con l'applicazione della tariffa in vigore nel 2024 incrementata del tasso di inflazione programmato come disponibile alla data del 30 giugno 2024 (misura 52 punto f)". Non essendo a oggi disponibile il succitato tasso di inflazione programmato per il 2025 i canoni unitari esposti nelle tabelle sottostanti sono determinati in via provvisoria applicando a quelli indicati nel PIR 2024 l'incremento del 2,1% come da IPCA (Indice Prezzi al Consumo Armonizzato) indicato per il 2025 nel DEF 2023 approvato in C.d.M. l'11 aprile 2023 (tavola II.3.B). E' stata inoltre introdotta la nuova componente A3 per servizi a trazione elettrica, assumendone il valore adottato per il 2024 da RFI incrementato anch'esso del 2,1%. Tutti i canoni unitari sono suscettibili di eventuale aggiornamento per futuri diversi valori che fossero fissati per il tasso di inflazione programmata.»*

Il Gestore dovrà, quindi, provvedere ad eliminare tutti i valori dei canoni e delle tariffe eventualmente riportati nel capitolo 6.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1 Si prescrive al Gestore di introdurre, come premessa, al capitolo 6 *"Tariffe e Performance Regime"*, quanto di seguito indicato: *"I valori dei canoni e delle tariffe riferiti all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.
- 6.3.2 Si prescrive al Gestore di eliminare, dal paragrafo 6.1 *"Pacchetto Minimo d'Accesso"*, il testo recante: *«L'anno 2025 rappresenta il primo anno del nuovo periodo regolatorio (misura 3 punto 2 della Delibera ART 95/2023), per il quale "vige il regime provvisorio con l'applicazione della tariffa in vigore nel 2024 incrementata del tasso di inflazione programmato come disponibile alla data del 30 giugno 2024 (misura 52 punto f)". Non essendo a oggi disponibile il succitato tasso di inflazione programmato per il 2025 i canoni unitari esposti nelle tabelle sottostanti sono determinati in via provvisoria applicando a quelli indicati nel PIR 2024 l'incremento del 2,1% come da IPCA (Indice Prezzi al Consumo Armonizzato) indicato per il 2025 nel DEF 2023 approvato in C.d.M. l'11 aprile 2023 (tavola II.3.B). È stata inoltre introdotta la nuova componente A3 per servizi a trazione elettrica, assumendone il valore adottato per il 2024 da RFI incrementato anch'esso del 2,1%. Tutti i canoni unitari sono suscettibili di eventuale aggiornamento per futuri diversi valori che fossero fissati per il tasso di inflazione programmata»*.
- 6.3.3 Si prescrive al Gestore di eliminare, dal capitolo 6 *"Tariffe e Performance Regime"*, ogni valore riferito a canoni o tariffe, eventualmente riportato.

7. Allegati al PIR

7.1 Valutazioni dell'Autorità

Con riferimento all'Allegato 5 *"Località aperte al servizio passeggeri"*, si ritiene necessario che il Gestore introduca, per ogni fermata/stazione, in apposita colonna, l'indicazione del soggetto responsabile della fornitura del servizio di assistenza, come previsto nel primo periodo del paragrafo 5.5.3 *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"*.

Sempre con riferimento all'Allegato 5, si ritiene necessario che il Gestore introduca, nell'ultima colonna, da rinominarsi *"STI PMR"*, per ogni fermata/stazione, l'indicazione univoca di ricaduta dell'impianto nell'ambito di applicazione delle *"STI PMR 2008"*, delle *"STI PMR 2014"* o di nessuna delle due STI, non essendo possibile indicare che la suddetta eventuale ricaduta nell'ambito di applicazione di una delle due STI PMR sia indicato da un valore percentuale.

Con riferimento all'Allegato 6 *"Indicatore qualità"*, si rileva che lo stesso riporta gli indicatori individuati dal GI al fine del monitoraggio degli aspetti qualitativi di cui alla Misura 15 della delibera ART n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018. Al riguardo, rispetto a quanto richiesto dalla citata Misura, rileva come tra gli indicatori

presentati dal GI non siano riportati quelli inerenti all'accessibilità delle stazioni, da monitorare attraverso gli indicatori %APPMR e %APMR, nonché quelli inerenti al fattore "sicurezza" (da individuare a cura dell'ente affidante il servizio di trasporto pubblico), che vanno quindi integrati.

In aggiunta, visto quanto riportato dal GI nel medesimo Allegato dove è indicato che *"Come fattore di qualità della circolazione dei treni TPL a contribuzione pubblica è considerata la puntualità come definita e valorizzata nel Contratto di Servizio con la Regione Veneto"*, e considerata la procedura di affidamento in corso del servizio di TPL ferroviario, il cui contratto di servizio ricadrà nell'ambito applicativo della delibera ART n. 16/2018, si prescrive al GI di adattare i propri sistemi di rilevamento della puntualità al fine di consentire la valorizzazione della stessa non solo a destino, ma anche nelle stazioni intermedie rilevanti, come definito al punto 13 della Misura 7 dell'Allegato A alla sopra richiamata delibera.

Con riferimento all'Allegato 8 *"Definizione del canone di utilizzo"*, in coerenza con quanto prescritto, in relazione alle informazioni in materia tariffaria da fornire in ambito PIR, nel capitolo 6 di detto Allegato si ritiene necessario che il GI riporti esclusivamente la seguente indicazione: *"I valori dei canoni e delle tariffe riferiti all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.

Si ritiene, infine, necessario che il Gestore elimini dagli allegati l'Allegato 02 "Tracce orarie", in quanto inconferente e relativo ad altro orario di servizio, e provveda a titolare e rinumerare adeguatamente gli Allegati, in coerenza alle denominazioni con cui sono richiamati nell'indice del PIR

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

- 7.3.1 Si prescrive al Gestore di introdurre, nell'Allegato 5 al PIR *"Località aperte al servizio passeggeri"*, per ogni fermata/stazione, in apposita colonna, l'indicazione del soggetto responsabile della fornitura del servizio di assistenza alle PMR, come previsto nel primo periodo del paragrafo 5.5.3 *"Servizi per viaggiatori a mobilità ridotta"*.
- 7.3.2 Si prescrive al Gestore di introdurre, nell'Allegato 5 al PIR *"Località aperte al servizio passeggeri"*, per ogni fermata/stazione, nella colonna da ridenominarsi *"STI PMR"*, l'indicazione *"STI PMR 2008"*, *"STI PMR 2014"* o, nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito di applicazione di alcuna delle due STI, *"n.a."*.
- 7.3.3 Si prescrive al Gestore di integrare gli indicatori elencati nell'Allegato 6 *"Indicatore qualità"* con gli indicatori %AAPMR e %APMR, nonché con un indicatore atto a monitorare gli aspetti di sicurezza del viaggiatore all'interno della stazione, come previsto dalla Misura 15 dell'Allegato A alla delibera ART n. 16/2018 dell'8 febbraio 2018.
- 7.3.4 Si prescrive al Gestore di aggiungere, nell'Allegato 6 *"Indicatore qualità"*, dopo il capoverso *"Come fattore di qualità della circolazione dei treni TPL a contribuzione pubblica è considerata la puntualità come definita e valorizzata nel Contratto di Servizio con la Regione Veneto"*, il seguente testo *"Per i servizi di TPL ferroviari oggetto di contratto di servizio, i sistemi di rilevazione"*

del GI consentono di valorizzare l'indicatore di puntualità, di cui al punto 13 della Misura 7 dell'allegato A alla delibera ART n. 16/2018, tenendo quindi conto non solo delle stazioni di destino ma anche delle stazioni intermedie rilevanti".

- 7.3.5** Si prescrive al Gestore di modificare il contenuto dell'Allegato 8 *"Definizione del canone di utilizzo"*, riportando esclusivamente la seguente indicazione: *"I valori dei canoni e delle tariffe riferiti all'orario di servizio a cui il PIR si riferisce, saranno definiti, nel corso del 2024, all'atto della formulazione della proposta tariffaria riferita al periodo regolatorio 2025-2029 – che, ai sensi della delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 95/2023, il Gestore dovrà formulare nel corso del medesimo anno - e saranno determinati tramite un congelamento delle tariffe riferite all'orario 2023-2024, salvo un loro adeguamento che terrà conto dei meri aspetti inflattivi"*.
- 7.3.6** Si prescrive al Gestore di eliminare l'Allegato 02 *"Tracce orarie"*, inconfidente rispetto ai contenuti del PIR (e peraltro riferito a diverso orario di servizio), nonché di provvedere ad una corretta ri-numerazione e titolazione degli Allegati, assicurando la coerenza con il loro richiamo nell'indice del PIR.